

straordinario, la possibilità di delegare ad un sub Commissario le attività di competenza; è altresì disposto che una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, è destinata alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano "per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015".

- Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"), convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135: esclusione, per le società costituite per la realizzazione dell'Esposizione del 2015, delle disposizioni dell'art. 4, recante "Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche";

- D.M. 10 luglio 2012: previsione del meccanismo del c.d. "reverse charge"⁹⁷ (inversione contabile) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti appaltatori nei confronti della Arexpo S.p.A. e della Expo S.p.A.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), articolo 1, commi 214, 215 e 216: disposizioni di tipo contabile e organizzativo. In particolare, è stato previsto: co. 214: *in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato di previsione; co. 215: la società si può*

maggiori oneri derivanti dal medesimo decreto-legge. La disposizione in particolare autorizza la spesa di 4.092.408 euro per il 2012, di 4.680.489 euro per il 2013, di 3.661.620 euro per il 2014 e di 987.450 euro per il 2015.

⁹⁷ L'inversione contabile, o *reverse charge*, prevista dall'art. 17, comma 6, lettera a) del DPR n. 633/1972, è un particolare meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore. Quest'ultimo soggetto emette fattura senza addebitare l'imposta ed applica la norma che prevede l'applicazione del regime del *reverse charge*. Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio deve integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta e inoltre deve registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro degli acquisti a tal punto da rendere neutrale l'effetto dell'imposta. Il settore maggiormente interessato al meccanismo del *reverse charge* è quello edile, soprattutto per ciò che concerne i rapporti tra subappaltatori o tra subappaltatore e appaltatore. Il DM 10 luglio 2012 introduce un'estensione del *reverse charge* applicabile nell'edilizia, circoscrivendolo alle sole prestazioni rese nell'ambito dell'Expo Milano 2015, sia nei confronti della Arexpo S.p.A. che della Expo S.p.A. prevedendo l'applicazione dell'inversione contabile ai fini IVA anche alle prestazioni edili di primo livello (committente-appaltatore) della catena dei rapporti contrattuali, direttamente rese ai committenti principali Arexpo S.p.A. ed Expo S.p.A.

avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; co. 216: la Società Expo 2015 è autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008.

2013

- Legge 14 gennaio 2013, n. 3 recante *"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012"*.

Il c.d. "Accordo di Sede per Expo" rappresenta la cornice normativa di riferimento "sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione", con particolare riguardo a quelle di natura fiscale e doganale, e sul trattamento del personale dei Commissari generali di Sezione (soggetti previsti dalla Convenzione BIE del 1928 e s.m.i.); l'Accordo prevede, tra l'altro, l'obbligo per la Società Expo di "svolgere tutte le attività connesse alla preparazione, organizzazione e gestione dell'evento, ivi compresa l'istituzione di un <Centro Servizi per i partecipanti>, sede operativa di tutte le Amministrazioni centrali e periferiche competenti dello Stato Ospitante".

- Decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012, e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015"*.

Con l'art. 5 sono state adottate una serie di misure volte ad accelerare la realizzazione dell'Expo, come:

1. la nomina, a mezzo DPCM, di un Commissario Unico delegato del Governo per l'Expo 2015, in capo al quale sono stati concentrati e rafforzati tutti i poteri e le funzioni già conferiti al precedente Commissario Straordinario delegato del

- Governo (c.d. COSDE) ed al Commissario Generale dell'Esposizione, con la finalità di dare una guida unitaria all'organizzazione dell'evento, e con straordinari poteri a garanzia della sua realizzazione (poteri di vigilanza, di impulso e sostitutivi, nonché poteri derogatori previsti nelle ordinanze di protezione civile emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il precedente Commissario Straordinario (Cosde);
2. l'estensione diretta alla Società Expo 2015 S.p.A. della possibilità di deroga alla normativa in materia di contratti pubblici – già nella titolarità del Cosde e poi del Commissario Unico – e la previsione della possibilità di ulteriori deroghe;
 3. la qualificazione dei Padiglioni dei Paesi partecipanti, dei manufatti e di qualsiasi altro edificio connesso all'Expo, per cui sussista l'obbligo di smantellamento alla fine dell'evento, come 'edifici temporanei', ai sensi del Testo Unico dell'Edilizia e pertanto l'inapplicabilità, a tali edifici, di una serie di norme in materia di certificazione energetica, di energie rinnovabili, di requisiti acustici e di autorizzazioni paesaggistico-ambientali;
 4. la possibilità per Expo 2015 S.p.A. di stipulare apposito protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le modalità di partecipazione a supporto dell'organizzazione dell'Evento, prevedendo la costituzione di uno specifico Fondo Fiduciario;
 5. l'applicazione alla Società Expo 2015 S.p.A., limitatamente alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia, delle disposizioni dell'art. 10 dell'Accordo di Sede, in materia di esenzioni a favore dei Commissari generali di sezione.

- D.P.C.M. 6 maggio 2013, n. 68485, recante "*Nomina del Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015*".

In attuazione dell'art. 5 del predetto D.L. n. 443/2013, viene ridisegnata la *governance* dell'evento, con previsione di semplificazione delle procedure, anche con riferimento alle opere connesse e funzionali all'evento inserite nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e viene altresì abrogato e sostituito il D.P.C.M. 22 ottobre 2008, con i suoi allegati 1 (opere necessarie) e 2 (opere di connessione).

- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del "Fare"), convertito, con modificazioni, nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*".

Con gli art. 46, 46-bis e 46-ter sono stati introdotti nuovi strumenti per accelerare e sostenere la realizzazione dell'Evento, quali:

1. l'istituzione di un Fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per consentire la continuità dei cantieri in corso e per l'avvio di nuovi lavori, tra cui rientrano anche alcune delle opere Expo; in particolare, la linea metropolitana M4 di Milano ed il collegamento Milano - Venezia, terzo lotto Rho-Monza, da finanziare con una delibera del CIPE;
2. l'assegnazione al Ministero degli Affari Esteri di risorse finanziarie per promuovere la presentazione delle iniziative e delle esperienze della cooperazione italiana all'Expo;
3. l'autorizzazione di spesa a favore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'Expo, nonché per la partecipazione all'evento medesimo;
4. la facoltà per il Comune di Milano di destinare parte del gettito dell'imposta di soggiorno nella città di Milano al programma di azioni finalizzato all'Expo e la sottrazione di dette azioni ad alcuni limiti e divieti per specifiche spese;
5. la facoltà per Expo 2015 S.p.A. di avvalersi della struttura organizzativa di CONSIP, nella sua qualità di centrale di committenza, mediante preventiva stipula di apposita convenzione, che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Società;
6. la facoltà per le società "in house" degli enti locali soci di Expo 2015 S.p.A. di procedere, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato, necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali ed altre opere, nonché per la prestazione di servizi e altre attività strettamente connesse all'evento, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere;
7. l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*) - mediante una norma di interpretazione autentica dell'art. 19, paragrafo 2, della Legge 14 gennaio 2013, n. 3 (Accordo di sede) - anche alle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
8. la previsione dell'aliquota IVA ridotta del 10% relativamente alle cessioni di diritti per l'accesso all'Esposizione;
9. la previsione della revoca, fino alla concorrenza del contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, dei finanziamenti statali relativi ad

opere connesse all'Evento, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE alla data del 21 agosto 2013; la revoca è adottata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su richiesta del Commissario Unico;

- Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

L'art. 10, comma 4-bis ha disposto l'abrogazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotta dal comma 2-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

- Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante *"Interventi urgenti di avvio del piano <Destinazione Italia>, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015"*.

L'art. 13 ha disposto la revoca di precedenti finanziamenti decisi dal CIPE per complessivi 141 milioni di euro, per destinarli:

- prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo 2015, già individuate dal tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di 17,2 milioni di euro, e le connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 5 milioni di euro;
- per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa - terminal T1-T2;
- per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della metropolitana di Milano.

Ha previsto, al riguardo, che l'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013, assegnato dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a favore della linea M4 della metropolitana di Milano, è assegnato al Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di cui alla lettera a) del comma 1.

Ha inoltre previsto:

- che le quote annuali di detti contributi affluiscono in un Fondo già istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (fondo di cui all'art. 32, comma 6, del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011);
- il versamento entro il 31 dicembre 2013 delle somme revocate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate a detto Fondo;
- che i soggetti attuatori delle opere a) e b) predette, siano autorizzati, a decorrere dal 24 dicembre 2013, ad avviare le procedure di affidamento;
- che il Commissario Unico e il tavolo Lombardia vigilano sullo stato di avanzamento e che il Commissario Unico, se necessario, adotta le deroghe per l'immediato avvio dei lavori e per la loro tempestiva realizzazione (comma 3);
- che il soggetto attuatore della piattaforma logistica nazionale sia autorizzato, per le finalità di Expo 2015 S.p.A., e in particolare, per la realizzazione del modulo informatico/telematico di interconnessione del sistema di gestione della rete logistica nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale virtuale, a stipulare apposita convenzione con le società Expo 2015 S.p.A., Fiera di Milano S.p.A. e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*".

- L'art. 1, comma 101, ha sostituito le precedenti disposizioni del D.L. del Fare⁹⁸ (art. 46-ter, comma 5) prevedendo, con la specifica finalità di "garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti":
- la revoca e rifinalizzazione dei finanziamenti statali relativi alle opere connesse all'evento di cui al D.P.C.M. 22 ottobre 2008 e s.m.i., ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del Tavolo Lombardia, da effettuarsi con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il

⁹⁸ V. precedente n. 4.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, su richiesta del Commissario Unico e sentiti gli enti interessati;

- la costituzione nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del *"Fondo unico Expo: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015"* finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento; la norma prevede che nel Fondo confluiscono i finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale di pertinenza del Tavolo Lombardia, individuati con atto del Commissario Unico, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. Decreto 'Destinazione Italia'), convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

- L'art. 13, comma 1, ha disposto che, nell'ambito delle risorse relative ad assegnazioni del CIPE poi revocate e riassegnate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, fossero prioritariamente destinati € 31 milioni alla realizzazione dei progetti cantierabili, già individuati dal Tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata (oltre alle connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio ed il sito espositivo, nel limite di € 5 milioni, e al collegamento viario S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B nel limite di € 17,2 milioni).
- Il comma 3 del medesimo articolo 13 ha poi disposto che, in relazione a detti interventi, i soggetti attuatori⁹⁹ sono autorizzati, alla data di entrata in vigore del decreto, ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori nel limite delle risorse autorizzate, e che il Commissario Unico *"adotta le deroghe per l'immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione"*.

A titolo di aggiornamento, va evidenziata l'entrata in vigore del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"* il cui TITOLO III - *Misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici* - contiene misure di controllo

⁹⁹ Il Tavolo Lombardia ha individuato il Cascina Merlata S.p.A. anche il soggetto attuatore per la realizzazione dei Parcheggi Expo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del D.P.C.M. 6 maggio 2013 e tenuto conto: 1) della circostanza che la realizzazione dei Parcheggi Expo risulta intervento prioritario, ed opera strettamente funzionale non solo all'Evento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. n. 43 del 2013, convertito nella Legge n. 71/2013, ma anche al suddetto PII, nonché manufatto temporaneo ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, lettera d) del medesimo D.L. n. 43, e dell'art. 6, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001; 2) della disponibilità manifestata dalla società Cascina Merlata S.p.A. a realizzare l'intervento sulle proprie aree, nell'ambito del PII.

preventivo (Capo I) e misure relative all'esecuzione di opere pubbliche (Capo II).

In particolare, dopo aver soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (art. 19), i cui compiti e funzioni trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione, prevede che:

Art. 30

"1. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una apposita Unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori molo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unità, in aggiunta ai compiti attribuiti all'ANAC in conseguenza della soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici:

a) verifica, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Società Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9, dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri di accesso alla banca dati di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Il Presidente dell'ANAC può partecipare, altresì, alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166."

Sono previste, inoltre, le seguenti "Misure di straordinaria gestione, sostegno e monitoraggio di

imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione”:

Art. 32

1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ((ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale)), il Presidente dell'ANAC ((ne informa il procuratore della Repubblica e)), in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'art. 19, ((comma 5)), lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente ((in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante)), alternativamente:

a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ((o della concessione;))

b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ((o della concessione.))

2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica ((, al servizio o alla fornitura)) oggetto del contratto ((e comunque non oltre il collaudo.))

3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.

4. L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.

5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ((ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto.))

6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ((ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva.))

8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. □ Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. □ A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.

9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di

passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.

Sono previste, infine, le seguenti ulteriori misure relative all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture.

Art. 33. (Parere su transazione di controversie)

1. La società Expo 2015 p.a. nel caso di transazione di controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, può chiedere che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 37. (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)

1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

In sintesi, le modifiche più significative introdotte per l'Expo nel biennio nel 2013/2014 concernono:

- il Piano delle opere e la distribuzione dei relativi finanziamenti (Allegati I e II al

DPCM 6 maggio 2013);

- la previsione del Fondo unico Expo, costituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale intervento statale anche per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti di Expo S.p.A., mediante la revoca e rifinalizzazione dei finanziamenti statali relativi alle opere connesse all'evento di cui al d.P.C.M. 22 ottobre 2008 e s.m.i., ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del Tavolo Lombardia, che confluiscono in detto Fondo:
- la *governance* dell'evento, con l'istituzione del Commissario Unico delegato del Governo e del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, quali unici commissari straordinari con la finalità di dare una guida unitaria all'organizzazione dell'evento e, quanto al Commissario unico, con straordinari poteri a garanzia della sua realizzazione (poteri di vigilanza, di impulso e sostitutivi, nonché poteri derogatori previsti nelle ordinanze di protezione civile emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il precedente Commissario Straordinario;
- un rafforzamento dell'impianto derogatorio, sia attraverso misure specifiche necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione, con particolare riguardo a quelle di natura fiscale e doganale (Accordo di Sede, Decreto c.d. del Fare), sia attraverso la conferma delle deroghe già consentite con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2007 e del 2010, e la loro ulteriore estensione (Legge n. 71/2013, DPCM 6 maggio 2013), anche in via generale e aspecifica, al fine di dare immediato avvio ai lavori e consentire la loro tempestiva realizzazione (art. 13, comma 3, Legge n. 9/2014);
- l'abrogazione della norma che prevedeva il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze in deroga della Presidenza del Consiglio;
- l'assegnazione di fondi per la realizzazione dei progetti cantierabili, già individuati dal Tavolo Lombardia unitamente al soggetto attuatore, riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata.
- il rafforzamento del sistema di prevenzione della corruzione mediante l'attribuzione al Presidente dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, di compiti di alta

sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015, mediante – tra l'altro - verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonché, per la parte di competenza, al corretto adempimento, da parte della Società Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; infine, mediante trasmissione all'ANAC medesima delle varianti in corso d'opera nei trenta giorni successivi dalla loro approvazione.

Milano 2015

PAGINA BIANCA

EXPO 2015 S.p.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO 2011

PAGINA BIANCA